

Ricognizione del debito, giudici ancora divisi sul prelievo da applicare

Imposte indirette

Per la Cgt Campania l'atto ha natura ricognitiva: sì al registro in misura fissa

Alessandro Braggion
Giorgio Gavelli

Il giudice di merito deve interpretare e qualificare la natura intrinseca dell'atto registrato, a prescindere dal suo nomen iuris: è il principio applicato dalla Cgt della Campania nella sentenza n. 2771/16/2024 (presidente, Pusateri e relatore, Napoli), sulla scia di quello enunciato dalle Sezioni unite della Cassazione.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro con cui l'ufficio chiedeva, su un atto di «accertamento di condizione preesistente» (erroneamente denominato dalla parte «atto ricognitivo»), l'imposta di registro dell'1% a fronte della tassa fissa autoliquidata in sede di registrazione.

La Cgt di primo grado di Napoli, accogliendo il ricorso, ha precisato che l'atto in oggetto non rappresentava né un atto ricognitivo, né un atto a natura dichiarativa, bensì «un atto di accertamento» in quanto eliminava «l'incertezza [...] ad una situazione incerta e preesistente, acclarandone solamente l'esatta consistenza», tassabile in misura fissa. L'ufficio, impugnando la pronuncia di primo grado, insisteva sulla natura ricognitiva dell'atto. I giudici di appello, richiamando la Cassazione (Sezioni Unite) nella pronuncia n. 7682/2023 secondo cui «la scrittura [...] di ricognizione di debito che, come

tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa [...], è soggetta ad imposta di registro in misura fissa», hanno tuttavia ricordato come «il giudice di merito debba pervenire alla qualificazione della natura dell'atto all'esito d'interpretazione dell'atto stesso» a prescindere dal nomen iuris. I giudici campani, quindi, in parziale riforma del primo grado, hanno rilevato nell'atto impugnato la natura di quietanza di prezzo e, come tale, da assoggettare all'imposta di registro nella misura dello 0,5 per cento.

Il tema della tassazione indiretta dell'atto di riconoscimento di debito è da tempo oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale e, nonostante la pronuncia a Sezioni unite, pare non aver ancora trovato un punto fermo. A causa di una mancata espressa disciplina all'interno del Dpr 131/1986 e di una sua controversa natura civilistica, si sono diffusi i seguenti orientamenti:

- taluna giurisprudenza lo equipara ad un atto a contenuto patrimoniale su cui applicare l'imposta del 3% (Cassazione 24107/2014 e 17808/2017);
- altra giurisprudenza lo qualifica come «atto dichiarativo», su cui applicare l'imposta dell'1% (Cassazione 12432/2007 e 16829/2008);
- giurisprudenza di merito minoritaria (in cui si inserisce la pronuncia in commento) lo annovera tra le remissioni di debito e le quietanze, sui cui applicare l'imposta dello 0,5%;
- la più recente giurisprudenza (ex multis, Cassazione 7682/2023, 481/2018, 15268/2021, 8152/2021, 15910/2021) ed il Notariato (Studio 118-2018/T), lo qualifica come «dichiarazione di scienza» di un rapporto preesistente non modificativa delle obbligazioni assunte e, pertanto, da assoggettare a tassa fissa.